CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato

**Pubblicazione notiziale di proposta di legge al Parlamento approvata ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.**

**Proposta di legge n. 160 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale delle professioni sanitarie".**

**Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale in data 10 novembre 2026.**

**Trasmessa alla Camera dei deputati della Repubblica in data 13 novembre 2026.**

Proposta di legge al Parlamento 10 novembre 2026, n. 160.

**"Disposizioni in materia di attività libero-professionale delle professioni sanitarie".**

Art. 1.

*(Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251)*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), è inserito il seguente:

"Articolo 6 bis. (Attività libero-professionale)

1. Al fine di conseguire una più efficace organizzazione dei servizi sanitari, il personale del comparto che esercita le professioni sanitarie, operante presso aziende sanitarie regionali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e altri enti del Servizio sanitario nazionale, può esercitare attività libero-professionale al di fuori dell'orario di servizio.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta dai professionisti nel rispetto della normativa vigente:

a) presso il domicilio dell'assistito o nell'ambito di strutture sanitarie, sociosanitarie o assistenziali autorizzate;

b) in forma intramuraria, presso gli enti di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private.

3. L'attività di cui al presente articolo è svolta dal personale di cui al comma 1 in forma singola o associata secondo le vigenti norme in materia e i contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'azienda, istituto o ente di appartenenza, garantendo il rispetto della normativa in materia di riposi e l'assenza di conflitti di interesse, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente di appartenenza.

4. Le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) non si applicano al personale sanitario di cui alla presente legge, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato presso le aziende sanitarie regionali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale.".

Art. 2.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali e sindacali, disciplinano l'organizzazione e le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale, esercitata ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 251/2000, n. 251, come introdotto dall'articolo 1.

2. Le aziende sanitarie, entro sessanta giorni dalla data di adozione della disciplina di cui al comma 1, adeguano i propri atti regolamentari, assicurando che lo svolgimento dell'attività libero-

professionale non si ponga in contrasto con le finalità istituzionali dell'azienda e si integri con l'assolvimento dei compiti di istituto, assicurando la piena funzionalità dei servizi.

Art. 3.

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato**.**